

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RETE DI

RILEVAMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DEL

MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Tra

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto,

(di seguito **ARPAV**), C.F. n. 92111430283 e P.IVA n. 03382700288, con sede legale

in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata dal Commissario Straordinario

pro tempore Dott. Riccardo Guolo, giusta D.G.R.V. n. 1965 del 21/12/2018,

e

Il Comune di Vicenza (di seguito **Comune**), C.F. e P.IVA n. 00516890241, con

sede legale in Vicenza, Corso A. Palladio n. 98, rappresentato dall’ing. Marco

Salvadore, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del

Territorio, giusto Decreto Sindacale n. 166615 del 08/11/2018;

di seguito congiuntamente definite “**le Parti**”.

PREMESSO CHE:

- l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/1996 e s.m.i. istitutiva di ARPAV, stabilisce che

gli Enti locali per l’esercizio delle attività tecnico scientifiche necessarie per

l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si

avvalgono di ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto

tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni o

accordi di programma. Il comma 2 del medesimo articolo dispone inoltre che ai

Comuni non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature

destinate al controllo ambientale;

- con D.C.R. n. 90/2016 la Regione Veneto ha approvato l’aggiornamento del Piano

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), confermando la

U
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0051658/2019 del 29/03/2019
Firmatario: MARCO SALVADORE, Riccardo Guolo

suddivisione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria già adottata con D.G.R.V. n. 2130/2012. In base a tali atti il Comune ricade nella zona "Agglomerato Vicenza" e, in particolare, nell'allegato A) alla D.C.R. citata, risulta che per il Comune la stazione di monitoraggio "VI – Ferrovieri" in Via Baracca, non appartiene alla Rete regionale delle stazioni rientranti nel Programma di Valutazione. Tuttavia, ai fini di un puntuale monitoraggio della qualità dell'aria a presidio di un'importante zona produttiva qual è quella collocata a sud-ovest della città e per garantire continuità alla serie storica dei dati, si ritiene necessario mantenere attiva la suddetta stazione, con lo stesso livello di manutenzione assicurato alle altre.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di proprietà tramite cessione in comodato d'uso gratuito ad ARPAV.

Articolo 2 – Obbligazioni delle Parti

2.1 Il Comune si impegna a:

- a) cedere in comodato d'uso gratuito, ad ARPAV, la propria rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, composta dalle due stazioni di monitoraggio in uso di "VI - San Felice" in Corso S. Felice e "VI – Ferrovieri" in Via Baracca;
- b) esercitare adeguata vigilanza e porre in essere tutte le azioni necessarie a mantenere il decoro delle tre stazioni "VI - Quartiere Italia" in Via Tommaseo, "VI - San Felice" in Corso S. Felice e "VI – Ferrovieri" in Via Baracca;
- c) corrispondere ad ARPAV, per le attività di seguito indicate, gli importi pattuiti con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 4.

2.2 ARPAV si impegna a:

a) custodire e a mantenere efficienti, con la diligenza del buon padre di famiglia, le stazioni di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, assicurando tutti gli interventi che si rendessero necessari entro i limiti dell'importo stanziato. Attualmente la rete aria è costituita dalle seguenti tre stazioni e relativi parametri monitorati:

1) "VI - Quartiere Italia" in Via Tommaseo di proprietà ARPAV: Monossido di Azoto, Biossido d'Azoto, Ozono, PM10, IPA sui PM10, PM2,5, Metalli sui PM10 (As, Cd, Ni e Pb);

2) "VI - San Felice" in Corso S. Felice: Monossido di Azoto, Biossido d'Azoto, PM10, Benzene, Biossido di Zolfo, Monossido di Carbonio;

3) "VI - Ferrovieri" in Via Baracca: Monossido di Azoto, Biossido d'Azoto, Ozono, PM10, PM2,5, Monossido di Carbonio, velocità del vento, direzione del vento, temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, radiazione solare globale, pioggia.

b) verificare la funzionalità degli strumenti installati nelle stazioni, segnalando tempestivamente a mezzo PEC al Comune eventuali malfunzionamenti della rete cittadina, non risolvibili a breve termine;

c) non concedere a terzi, senza il consenso scritto del Comune, il godimento a qualunque titolo dei beni comodati, neppure temporaneo;

d) entro le ore 17:00 dei giorni lavorativi analizzare, validare ed elaborare i dati forniti dalla rete cittadina, nonché effettuare il controllo della qualità degli stessi;

e) gestire i rapporti con le ditte incaricate della manutenzione delle stazioni;

f) analizzare in laboratorio gli analiti non determinabili automaticamente, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione regionale, in conformità alla normativa vigente;

g) pubblicare quotidianamente nei termini delle operazioni descritte al punto d)

informazioni sulla qualità dell'aria attraverso il proprio sito internet;

h) redigere e consegnare al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno di vigenza

contrattuale, un rapporto sulla qualità dell'aria, elaborato sulla base dei dati rilevati

nell'anno precedente;

i) fornire al Comune le indicazioni sul *trend* evolutivo, richiesto a fronte di particolari

situazioni o episodi di inquinamento acuto che si dovessero verificare entro 3 gg.

lavorativi;

l) partecipare ad eventuali incontri con Enti e/o cittadini per illustrare i contenuti dei

dati raccolti.

Articolo 3 - Decorrenza e durata. Recesso.

3.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data

di sottoscrizione fino al 31.12.2020.

3.2 Ciascuna delle Parti ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi a

mezzo PEC, con preavviso scritto di almeno 60 giorni; è fatto salvo, in ogni caso, il

diritto al corrispettivo per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in

cui il recesso produce effetto.

Articolo 4 – Corrispettivo e termini di pagamento

4.1 Per le prestazioni oggetto della presente convenzione il Comune corrisponderà

ad ARPAV l'importo forfettario complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00), fuori

campo IVA.

4.2 L'importo dovrà essere corrisposto, previa ricezione delle note elettroniche

emesse da ARPAV, nelle modalità e termini sotto indicati:

a) € 50.000,00 entro il 31/03/2019;

b) € 50.000,00 entro il 31/12/2019;

c) € 50.000,00 entro il 30/06/2020;

d) € 50.000,00 entro il 31/12/2020.

4.3 Il Comune dovrà pagare gli importi stabiliti entro 30 gg. dalla data di ricevimento di ciascuna nota elettronica mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad ARPAV – IBAN IT74T0103012134000001028164 presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAV: Dirigente Servizio Monitoraggio e Valutazioni del Dipartimento Provinciale di Vicenza;
- Comune: Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio.

Articolo 6 – Inadempimento e risoluzione

6.1 La presente convenzione potrà essere risolta da ciascuna delle Parti per inadempimento, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1453 ss. c.c..

6.2 È fatto salvo il diritto al corrispettivo pattuito per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data in cui la risoluzione produce effetto, oltre al risarcimento del danno.

Articolo 7 - Imposta di bollo e registro

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico delle Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Articolo 8 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE n. 2016/679 le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 10 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto.

La presente convenzione, redatta su 5 facciate intere e sin qui della sesta, viene letta, confermata e sottoscritta con firma digitale.

Padova – Vicenza.

ARPAV

Comune

Il Commissario Straordinario

Il Dirigente del Settore Ambiente,

Energia e Tutela del Territorio

Dott. Riccardo Guolo

Ing. Marco Salvatore

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)